

Immigrazione. Il Tar Toscana limita le conseguenze della commissione di reati sulla sanatoria

Emersione con meno vincoli

Ininfluente la violazione dell'ordine di lasciare il territorio

Marco Noci

Dopo gli appelli alla regolamentazione dei lavoratori stranieri che, per i più svariati motivi, non potranno beneficiare della sanatoria del lavoro domestico, arrivano le decisioni dei Giudici amministrativi che sembrano dare ragione alle ragioni degli extracomunitari. Il Tar della Toscana con ordinanze nn. 300 e 301 depositate lo scorso 21 aprile 2010 ha stabilito che la condanna per il delitto di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286/98 non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno.

Fin dalla pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» della legge n. 102/2009 che ha previsto la regolarizzazione di colf e badanti è stato chiaro che lo straniero colpito da un decreto di espulsione poteva regolarizzarsi, mentre era specificato che il titolo di soggiorno sarebbe stato negato agli

stranieri che «risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per uno dei reati previsti degli articoli 380 e 381 del medesimo codice».

Il ministero dell'Interno, in data 17 marzo 2010, al dichiarato scopo di dirimere dubbi interpretativi relativi all'inquadramento della condanna per il reato di cui all'articolo 14, comma 5 ter, del decreto 286/98 tra i reati ostativi alla fruizione della procedura di emersione, ha, però, chiarito che «rientra nell'ambito dell'articolo 381 del Codice di procedura penale la prima figura di reato prevista dall'articolo 14 comma 5 ter che punisce con la reclusione da uno a quattro anni, lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territo-

rio dello Stato in violazione dall'ordine impartito dal Questore di allontanarsi dal territorio nazionale entro cinque giorni».

Si tratta di un reato che punisce gli stranieri che sono rimasti in Italia, nonostante il decreto di espulsione perché irregolarmente presenti sul territorio nazionale.

Secondo gli Interni il rigetto alla loro regolarizzazione - con un ulteriore ritorno nella clandestinità - si fonda sul dato della sanzione prevista per il reato di cui alla prima parte dell'articolo 14, comma 5 ter, da uno a quattro anni di reclusione, che rientra nei limiti edittali di cui al primo comma dell'articolo 381 del Codice di procedura penale. Dunque, poiché il reato in questione è punito con pena massima superiore a tre anni di reclusione, consegue che lo stesso rientri nell'ambito dell'articolo 381.

Rileva il Tar per la Toscana che la specialità della fattispecie di delitto perché inottemperante all'ordine di allontanarsi dal territorio nazionale non pare sic et simpliciter assimilabile a quelle che tale copertura trovano negli articoli 380 e 381. Né, d'altro canto, a tale conclusione ostano ragioni di fondo attinenti ad una presunta comunanza di ratio fra le diverse ipotesi nelle quali l'ordinamento prevede l'arresto obbligatorio o facoltativo, stante la conclamata peculiarità dei fini perseguiti attraverso l'inasprimento delle sanzioni penali sancite dall'articolo 14 comma 5 ter e comma 5 quinquies, che vanno individuati nel controllo dei flussi migratori e nella disciplina dell'ingresso e della permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, a prescindere dalla intrinseca pericolosità dei soggetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

Il nodo

Il ministero dell'Interno ha fornito di recente un'interpretazione della normativa in materia di regolarizzazione a favore degli immigrati extracomunitari che, di fatto, ne impedisce la concessione a chi ha commesso il reato di ignorare l'ordine impartito dal Questore di allontanarsi dal territorio nazionale entro cinque giorni

L'intervento del Tar

Il Tar della Toscana ha però accolto le argomentazioni della difesa dei cittadini extracomunitari che erano contrarie a un'estensione eccessiva delle conseguenze amministrative della commissione di un reato

LE RAGIONI

Per i giudici amministrativi non si può procedere a un allargamento dei divieti come avevano previsto le istruzioni dell'Interno

